REGOLAMENTO (CEE) N. 481/74 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1974

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve di pesci e di ortaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento (CEE) n. 155/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, relativo alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 155/71 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di alcune conserve di pesci e di ortaggi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento suindicato, la restituzione deve essere fissata con la frequenza bimestrale; che, a norma del paragrafo 2 di tale articolo, l'importo della restituzione è pari alla media aritmetica dell'elemento mobile dei prelievi applicabili all'importazione di oli d'oliva della sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune durante il periodo che va dal sedicesimo giorno del terzo mese al quindicesimo giorno dell'ultimo mese che prevede quello in cui è applicata la restituzione;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 615/71 della Commissione, del 24 marzo 1971, relativo alle modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2305/71 (6), la restituzione fissata in precedenza è mantenuta qualora la differenza fra detta restituzione e la media suddetta sia pari o inferiore a 0,5 unità di conto; che, tuttavia, la restituzione deve essere fissata a zero, quando la media è uguale a zero;

considerando che per il periodo dal 16 dicembre 1973 al 15 febbraio 1974 il prelievo applicato all'importazione degli oli d'oliva suindicati, è stato fissato dai regolamenti (CEE) n. 3524/73 e (CEE) n. 103/74,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di marzo e aprile 1974, l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 155/71 è pari a 0,000 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 22 del 28. 1. 1971, pag. 5.
(5) GU n. L 71 del 25. 3. 1971, pag. 12.
(6) GU n. L 258 del 23. 11. 1971, pag. 10.